

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-3870 del 19/08/2020
Oggetto	RINNOVO DI CONCESSIONE CON VARIANTE SOSTANZIALE PER IL PRELIEVO DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA AD USO INDUSTRIALE ED ANTINCENDIO IN COMUNE DI MASI TORELLO (FE) VIALE ADRIATICO. DITTA: VALLI ESTENSI S.R.L. PRATICA: FE04A0046.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-3978 del 18/08/2020
Struttura adottante	Unità Progetto Demanio idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno diciannove AGOSTO 2020 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Unità Progetto Demanio idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico); la l.r. 4/2018 (Disciplina della V.I.A. e dei Progetti);
- le deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 (Direttiva Derivazioni) e n. 3/2017 (Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazione idriche);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie nn. 609/2002 e 1325/2003; nn. 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE);
- le d.G.R. n. 1927/2015 (Approvazione Progetto Demanio idrico) e n. 100/2017 (Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Unità Specialistica “*Progetto Demanio Idrico*”);

PRESO ATTO che con domanda PG/07/3325 del 29/12/2006, presentata ai sensi del r.r. 41/2001, Valli Estensi S.R.L., c.f. 03752600654, ha richiesto il rinnovo della concessione di derivazione da

acque pubbliche sotterranee, nel Comune di Masi Torello (FE), viale Adriatico, ad uso industriale, assentita con det. 12358/2006 (cod. pratica FE04A0046), come di seguito descritta:

- prelievo esercitato mediante 3 pozzi;
- ubicazione del prelievo: Comune di Masi Torello (FE), viale Adriatico n.36, su terreno di proprietà del concessionario, censito al fg. n.7 , mapp. n.144; coordinate UTM RER x: 720605 - y:964549 (pozzo 1 - n.1113); UTM-RER x:720590 y: 964531(pozzo 2 - n.1114); UTM-RER x:720590 y:964489 (pozzo 3 - n.1510)
- destinazione della risorsa ad uso industriale;
- portata massima di esercizio pari a l/s 22,00;
- volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 50.673,00;

PRESO INOLTRE ATTO che con domanda PG/2015/0769065 del 20/10/2015, Valli Estensi S.R.L., c.f. 03752600654 ha richiesto di variare l'uso della risorsa da industriale ad industriale ed antincendio ed incrementare il volume annuo prelevabile da 50.673,00 mc a 67.716,00 mc;

DATO ATTO:

- che la domanda presenta i requisiti per essere sottoposta al procedimento di concessione di derivazione da acque sotterranee ai sensi degli artt. 27 e 31, r.r. 41/2001;
- che quanto richiesto con domanda PG/2015/0769065 del 20/10/2015 si configura quale variante sostanziale alla concessione e che, conseguentemente, si è proceduto a pubblicare la stessa sul BURERT n.149 del 13.05.2020 periodico (Parte Seconda), senza che nei quindici giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

CONSIDERATO che:

- il prelievo è stato esercitato legittimamente dopo la scadenza della concessione a seguito della presentazione della domanda di rinnovo nel termine di legge;
- la destinazione d'uso della risorsa idrica risulta qualificabile, per la definizione del canone, come uso industriale;

CONSIDERATO che nelle vicinanze non risultano disponibili fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente in relazione all'uso richiesto e che la derivazione oggetto di concessione, in base alla valutazione *ex ante* condotta col “*metodo Era*” di cui alla “*Direttiva Derivazioni*”, ricade nei casi di “*Attrazione*”, definiti dalla medesima direttiva;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dai seguenti enti, che hanno dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione:

- Autorità di Bacino del Fiume Po (PG/2015/0844441 del 25/11/2015);
- Ausl di Ferrara (PG/2015/0876950 del 17/12/2015);
- Gruppo Hera (PG/2016/0049212 del 29/01/2016);
- Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara (PG/2016/0005943 del 11/01/2016);
- Provincia di Ferrara (PG/2015/0889167 del 28/12/2015);

ACCERTATO che il richiedente:

- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie e non risultano pendenze con riferimento alle annualità pregresse;
- ha versato in data 07/08/2020 la somma pari a 362,10 euro, ad integrazione del deposito cauzionale già costituito in data 20/03/20007, nella misura di 1.757,50 euro;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rinnovo con variante sostanziale della concessione cod. pratica FE04A0046;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire a Valli Estensi S.R.L., c.f. 03752600654, il rinnovo con variante sostanziale della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee cod. pratica FE04A0046, come di seguito descritta:
 - prelievo esercitato mediante 3 pozzi aventi profondità di m 112 (pozzo 1113), m 110 (pozzo 1114) e m 120 (pozzo 1510);
 - ubicazione del prelievo: Comune di Masi Torello (FE), viale Adriatico n. 36, su terreno di proprietà dell'azienda concessionaria, censito al fg. n.7, mapp. n.144; coordinate UTM RER x: 720605 y:964549 (pozzo 1113), x:720590 y: 964531 (pozzo 1114) e x:720590 y:964489 (pozzo 1510);
 - destinazione della risorsa ad uso industriale ed antincendio;
 - portata massima di esercizio pari a l/s 6,0 (pozzo 1113), l/s 10,0 (pozzo 1114) e l/s 6,0 (pozzo 1510) per complessivi l/s 22,00;
 - volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 67.716,00;
2. di stabilire che il rinnovo della concessione sia rilasciato fino al 31 dicembre 2029;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 07/08/2020;
4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2020 in 2.119,60 euro;
5. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in 2.119,60 euro;
6. di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;
8. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;

9. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
10. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Rossella Francia;
11. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile

Unità Progetto Demanio Idrico

Donatella Eleonora Bandoli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee rilasciata a Valli Estensi S.R.L., c.f. 03752600654 (cod. pratica FE04A0046).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da n.3 pozzi aventi le seguenti caratteristiche:
 - Pozzo 1113: profondità di m 112,00, con tubazione di rivestimento in P.V.C. del diametro di mm 180, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di kW 4,2, dotato di parete filtrante alla base della colonna;
 - Pozzo 1114: profondità di m 110,00, con tubazione di rivestimento in P.V.C. del diametro di mm 180, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di kW 4,2 dotato di parete filtrante alla base della colonna;
 - Pozzo 1510: profondità di m 120,00, con tubazione di rivestimento in P.V.C. del diametro di mm 180, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di kW 5,6 dotato di parete filtrante alla base della colonna;
2. Comune di Masi Torello (FE), viale Adriatico n. 36, su terreno di proprietà dell'azienda concessionaria, censito al fg. n.7, mapp. n.144; coordinate UTM RER x: 720605 y:964549 (pozzo 1113), x:720590 y: 964531 (pozzo 1114) e x:720590 y:964489 (pozzo 1510);

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso antincendio ed industriale a servizio di uno stabilimento in cui vengono lavorati pomodoro e frutta (puree);

2. Il prelievo di risorsa idrica è assentito con portata massima di esercizio pari a l/s 6,0 (pozzo 1113), l/s 10,0 (pozzo 1114) e l/s 6,0 (pozzo 1510) per complessivi l/s 22,00;
3. Il prelievo di risorsa idrica può essere esercitato nell'intero arco dell'anno, durante il ciclo produttivo, nei periodi di attività dello stabilimento aziendale, per circa 14 ore al giorno per un totale di circa 60 giorni.
4. Il prelievo avviene dal corpo idrico Transizione Pianura Appenninica-Padana - confinato superiore (Codice C.I. 0620ER-DQ2-TPAPCS)

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il canone di concessione per l'anno in corso è fissato pari a 2.119,60 euro e il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, il pagamento dovrà avvenire con le modalità indicate sul sito istituzionale ARPAE nella sezione dedicata alle concessioni. In mancanza di pagamento l'Amministrazione concedente dovrà procedere all'avvio delle procedure per il recupero del credito.
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 2.119,60 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2029.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione in caso di destinazione d'uso diversa da quella concessa, di mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, di mancato pagamento di due annualità del canone, di subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.

2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.
3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto a mantenere in regolare stato di funzionamento idoneo e tarato dispositivo per la misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno ad Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni competente per territorio e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.
2. **Analisi delle acque** - Il concessionario è tenuto ad effettuare annualmente un'analisi delle acque emunte, con particolare attenzione ai seguenti parametri: valore di pH, cloruri e conducibilità, anche per rilevare eventuali criticità nell'acquifero. Gli esiti dei controlli dovranno essere trasmessi annualmente entro il 31 gennaio di ogni anno ad ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni competente per territorio unitamente ai risultati delle misurazioni del volume annuale di acqua prelevata (Provincia di Ferrara - PG/2015/0889167 del 28/12/2015)
3. **Potabilità** - Il concessionario è tenuto a garantire il rispetto dei requisiti di potabilità qualora

l'acqua emunta, ancorchè sottoposta a trattamento di clorazione, venga utilizzata per il lavaggio finale della frutta e del pomodoro prima della loro trasformazione (Ausl di Ferrara PG/2015/0876950 del 17/12/2015)

4. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice identificativo della concessione e il termine di validità della stessa.
5. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
6. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
7. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
8. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
9. **Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.
10. **Responsabilità del concessionario** - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando

l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

11. **Osservanza di leggi e regolamenti** – Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica, tra cui anche l'uso antincendio in quanto subordinato all'autorizzazione in materia di Prevenzione incendi. Eventuali autorizzazioni acquisite successivamente al rilascio della concessione dovranno essere inoltrate all'Amministrazione concedente.

ARTICOLO 8 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.